



## COMUNE DI BOLANO

*Provincia della Spezia*

### ORDINANZA SINDACALE N 35 DEL 27.05.20

**Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE "CORONAVIRUS" CODIV-19: DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO E CHIUSURA ANTICIPATA DELLE ATTIVITA'**

#### IL SINDACO

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state emanate numerose disposizioni sia da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, ultima delle quali il DPCM del 17 maggio 2020 sia da parte della Regione Liguria e, nello specifico, ultime delle quali le Ordinanze 30, 32 e 34 /2020;

Considerato che il predetto D.P.C.M. nonché il D.L. n. 33 del 16.05.2020, pur riducendo le pregresse limitazioni, mantengono il divieto di assembramento come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio.

Dato atto che, a norma dell'art 3, comma 2, del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito in Legge nr. 35 del 22/05/2020, i Sindaci possono emanare ordinanze contingibili ed urgenti per scongiurare sul territorio comunale possibilità di aggravamento del rischio sanitario purché non siano in contrasto con le misure statali;

Stante la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione attraverso il rispetto del divieto di assembramento in luoghi pubblici e aperti al pubblico, che con la riapertura dei pubblici esercizi e dei circoli ricreativi privati autorizzati alla somministrazione potrebbe essere compromessa, in particolare con il consumo di bevande alcoliche in strade e piazze;

Valutata la necessità, per i motivi esposti, di vietare a chiunque di consumare in luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle ore 20.00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo, dalla data odierna e fino al 31 luglio 2020 compreso, prevedendo che la somministrazione e il consumo delle stesse possano avvenire unicamente all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi e circoli ricreativi autorizzati alla somministrazione oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi pubblici esercizi, poiché il gestore è in grado di garantire il rispetto della distanza interpersonale prescritta dalle previste linee guida;

Ritenuto necessario, per le medesime finalità, ossia garantire il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, che sarebbero altresì facilitati dalla prolungata apertura delle attività, limitare l'orario di vendita dei pubblici esercizi, circoli ricreativi privati autorizzati alla somministrazione e distributori automatici alle ore 24.00

Dato atto che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito in Legge nr. 35 del 22/05/2020, ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000, salvo che il fatto non costituisca reato.

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica

### **ORDINA**

per i motivi esplicitati in premessa, con decorrenza dalla data odierna e fino al 31 luglio 2020

- il divieto a chiunque di consumare dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi e circoli ricreativi privati autorizzati alla somministrazione, oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi pubblici esercizi.
- la chiusura anticipata alle ore 24,00 di tutti i giorni della settimana per tutti gli esercizi pubblici, circoli ricreativi privati autorizzati alla somministrazione e delle attività di vendita mediante distributori automatici;

il mancato rispetto delle misure di cui sopra disposte con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000, come previsto dall'art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito Legge nr. 35 del 22/05/2020;

### **DISPONE**

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia

-al Prefetto;

-alle Associazioni di categoria;

-al Comando locale dei Carabinieri

-al Comando della Polizia Locale;

### **AVVISA**

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Ceparana, 27.05.2020

